

CER POWER S.r.l.

CER POWER S.r.l.

MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. LGS. 231/2001

INDICE

PARTE SPECIALE	5
SEZIONE "A": ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO 231/01.....	6
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	6
PREMESSA.....	6
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI.....	7
2. AREE SENSIBILI ALLE FATTISPECIE DI REATO.....	11
3. RUOLI E RESPONSABILITÀ INTERNE.....	12
4. PROCESSI SENSIBILI E PROTOCOLLI.....	12
4.1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI COMMESSE.....	13
4.1.1 PARTECIPAZIONE A BANDI DI GARA INDETTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 13	
4.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI LICENZE O AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	14
4.2.1 LICENZE/AUTORIZZAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	14
4.3 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI PUBBLICI.....	14
4.3.1 CONTRIBUTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	14
4.4 GESTIONE DEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI PER VERIFICHE/ISPEZIONI INERENTI LA CONFORMITÀ A LEGGI.....	14
4.5 PRIVACY, SICUREZZA SUL LAVORO ED ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI	15
4.6 GESTIONE DEL PRECONTENZIOSO.....	15
4.7 GESTIONE DEL CONTENZIOSO	16
5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA.....	17
SEZIONE "B": ART. 25 TER DEL DECRETO 231/01	19
REATI SOCIETARI.....	19
PREMESSA.....	19
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI.....	19
2. AREE SENSIBILI E PROCESSI A RISCHIO.....	22
3. PRESIDI INTERNI	22
4. ATTIVITÀ A RISCHIO, RESPONSABILITÀ INTERNE E PROTOCOLLI	23
4.1 FALSO IN BILANCIO	23
4.2 CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	25
SEZIONE "C": ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO 231/01.....	28
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	28

LE FATTISPECIE DI REATO	28
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	28
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	29
PROCEDURE DI CONTROLLO	30
SEZIONE "D": ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/01	34
REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	34
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI REATI	34
2. AREE SENSIBILI E PRESID	35
1. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	36
SEZIONE "E": ART. 25 NOVIES DEL DECRETO 231/01.....	37
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	37
PREMESSA	37
1. FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI E RISCHI DI REATO	37
2. ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO E PROTOCOLLO GENERALE ADOTTATO EX ART. 6 COMMA 2 B DEL DECRETO	38
SEZIONE "F": ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/01	39
REATI AMBIENTALI	39
PREMESSA	39
1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	39
REATI AMBIENTALI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/01	43
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	44
PROCEDURE DI CONTROLLO	46
SISTEMA INFORMATIVO VERSO ODV	47
SEZIONE "G": ART. 25 DUODECIES D. LGS 231/01	48
IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	48
PREMESSA	48
1. FATTISPECIE CRIMINOSE E CONTESTO DI RIFERIMENTO	48
2. PRESID	49
3. SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV	50
SEZIONE "H" : ART. 25 QUINQUESDECIES D. LGS 231/01	51
REATI TRIBUTARI	51
PREMESSA	51
1. FATTISPECIE CRIMINOSE E CONTESTO DI RIFERIMENTO	51
2. PROCESSI SENSIBILI, RESPONSABILITÀ E PROTOCOLLI	53
2.1 TENUTA DELLA CONTABILITÀ, FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, GESTIONE DELLA FISCALITÀ.....	54
2.2 CICLO ATTIVO	57
2.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	57

CER POWER S.r.l.

2.4	GESTIONE NOTE SPESE.....	58
2.5	OPERAZIONI INFRAGRUPPO.....	58
2.6	OPERAZIONI STRAORDINARIE E SUL CAPITALE SOCIALE.....	58
3.	PRESIDI E RESPONSABILITÀ INTERNE	59
4.	SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV	59
	ALTRI REATI PREVISTI NEL D. LGS. 231/01.....	61

PARTE SPECIALE

Sezione “A”: Artt. 24 e 25 del Decreto 231/01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

La presente sezione è suddivisa come segue:

1. **Fattispecie criminose rilevanti;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, delle aree esposte a rischi di reato e l'analisi dei rischi correlati alla realtà aziendale. Una necessaria chiave di lettura è rappresentata dal fatto che i reati richiamati dal Decreto sono dolosi e, quindi, rilevano anche nella forma del tentativo;
2. **Aree sensibili alle fattispecie di reato;** identifica sinteticamente le attività e/o i processi a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del Decreto.
3. **Ruoli e responsabilità interne;** sono individuate le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p., nonché i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelli derivanti dall'art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza.
4. **Processi sensibili e protocolli;** sono individuati:
 - a. gli “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”, in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art. 6, comma 2 lettera b) del Decreto
 - b. gli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Per una migliore lettura della presente sezione si premette di seguito la nozione di Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi PA), di Pubblico Ufficiale (d'ora innanzi PU) e di Incaricato di Pubblico Servizio (d'ora innanzi IPS).

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (ad es. concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo attività pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale dei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art.97 della Costituzione, ovvero, nei casi di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art 357 c.p., il quale indica il “*pubblico ufficiale*” in “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa , giudiziaria o amministrativa*”, specificandosi che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

I pubblici poteri qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Diversamente, l'art.358 riconosce la qualifica di *"incaricato di pubblico servizio"* a tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

E' pertanto un IPS colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempio di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'effettiva ricorrenza dei requisiti indicati deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possono essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto; rispetto alle più ampie previsioni sono stati esclusi i reati informatici nei confronti della Pubblica Amministrazione in quanto la loro commissione risulta irrealistica nell'attuale ambito societario.

❖ Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.

Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo del reato coincide con un ritardo "essenziale" (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

❖ ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.***

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640 bis) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione dunque la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

❖ ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - Art. 640 c.p.***

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato alla aggiudicazione di una gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

❖ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.***

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

❖ ***Un nuovo reato di recente introduzione riguarda la Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 318 c.p. (precedentemente rubricato "corruzione per atto d'ufficio");***

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per l'esercizio della propria funzione, e non è più restrittivamente collegata a un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra ora tra quelli più ampi della propria funzione. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

❖ ***Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.***

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c. p.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

❖ ***Corruzione in atti giudiziari - Art. 319-ter c.p.***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un Pubblico Ufficiale (non

solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario), ad esempio un cancelliere del Tribunale affinché accetti, sia pure fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai Codici di Procedura, a tutto vantaggio della propria difesa.

❖ **Concussione - Art. 317 c.p.**

La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo marginale ai fini del Decreto in esame. Posto infatti che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo abbiano concorso con un pubblico ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

❖ **Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità - Art. 319 quater c.p.**

Il nuovo reato amplia la rilevanza penale del comportamento del pubblico ufficiale e lo estende a comportamenti caratterizzati da forme diverse e più attenuate della costrizione, tipiche della concussione, ma comunque tali da indurre il soggetto a dare o promettere utilità per se o per un terzo.

❖ **Turbata libertà degli incanti - Art. 353 c.p.**

Trattasi di reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara.

❖ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - Art. 353 bis c.p.**

Tale ipotesi di reato è riferibile a chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Tutti i reati richiamati sono comuni, ovvero possono essere commessi da "chiunque" agisca per conto o nell'interesse della società e sono di natura dolosa.

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; la colpa sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione a causa della sua negligenza o imprudenza o imperizia.

Esistono forme graduate di dolo, si va infatti:

- dal dolo premeditato (il più grave) al dolo eventuale (il meno grave)

e forme graduate di colpa, si va infatti:

- dalla colpa cosciente alla colpa incosciente.

La linea di confine tra le due forme è quella tra dolo eventuale e colpa cosciente. Il primo si produce quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento e ha accettato il rischio della sua verificazione. La seconda sussiste quando il soggetto ha previsto la possibilità del verificarsi dell'evento, ma ha agito con la convinzione che l'evento medesimo non si sarebbe prodotto.

2. Aree sensibili alle fattispecie di reato

Cer Power può intrattenere rapporti con la P.A. episodici o indotti dalle circostanze anche a prescindere dall'attività di core business. A scopo del tutto cautelativo, onde prevenire le situazioni a rischio che possono insorgere già dall'istaurarsi di un rapporto a mero carattere interlocutorio, adotta i seguenti **standard**:

- a) a chiunque (consiglieri, direttori, dipendenti, consulenti e terzi) intrattenga rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dal CdA o dagli organi delegati;
- b) i contratti con consulenti delegati ad intrattenere rapporti per conto della società con la Pubblica Amministrazione devono essere definiti per iscritto e i compensi in loro favore devono trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale. Devono inoltre prevedere la clausola prevista per i contratti passivi;
- c) di tutti i rapporti rilevanti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni si dovrà conservare adeguato supporto documentale.

Ciò premesso, all'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili in relazione ai quali possono potenzialmente commettersi reati di truffa, truffa aggravata, corruzione e concussione:

1. partecipazioni a Bandi e Gare indette dalla PA;
2. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative;
3. gestione dei rapporti con la PA per l'ottenimento di contributi pubblici
4. gestione delle compliance;
5. gestione del precontenzioso;
6. gestione del contenzioso.

3. Ruoli e responsabilità interne

Per quanto premesso nella parte generale e nel capitolo sulla governance, le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare condizioni di prevenzione ed identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre a quello dell'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

1. l'Amministratore Unico;
2. il Responsabile Commerciale;
3. il Responsabile Tecnico;
4. gli Addetti Vendite, Acquisti ed Amministrazione.

Sono comunque tenuti ad informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al pericolo di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Processi sensibili e protocolli

Nell'ambito della valutazione dei rischi di poter incorrere nei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Decreto 231/01, rispetto ai quali l'impresa può essere ritenuta responsabile ove non dimostri di avere adottato ed attuato efficaci modelli organizzativi e gestionali, si dà atto che Cer Power è da anni sensibile alla implementazione di Sistemi di Gestione per meglio codificare ruoli e ambiti di responsabilità nella gestione del proprio business. In particolare, attraverso l'adozione del Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016 Cer Power ha affrontato le seguenti tematiche, in relazione alle attività dell'organizzazione:

- Corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;
- Corruzione da parte dell'organizzazione;
- Corruzione da parte di personale dell'organizzazione che agisce per conto dell'organizzazione o a suo vantaggio;
- Corruzione da parte dei "business associates" (soggetti esterni con i quali l'organizzazione ha, o prevede di stabilire, una qualunque forma di relazione d'affari) che agiscono per conto dell'organizzazione o a suo vantaggio;
- Corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- Corruzione di business associates dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- Corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata attraverso o da una terza parte).

Il Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016 adottato da Cer Power e le relative procedure operative (cui si rimanda per una più approfondita disamina) stabiliscono i requisiti e forniscono una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare l'organizzazione per prevenire, rilevare e rispondere alla corruzione e rispettare le leggi anti-corruzione ed altri impegni volontari applicabili alle sue attività.

Il Sistema di Gestione si basa su uno schema strutturato e gestito secondo regole interne che il **RSGAC** (Responsabile del sistema di Gestione Anti Corruzione) ha sottoposto all'approvazione della Alta Direzione. Ogni Documento ha una sua specificità e una precisa importanza applicativa e viene utilizzato dalle Funzioni sulla base di reali necessità operative.

Il Sistema è strutturato secondo le seguenti tipologie di Documenti:

- Politica e Obiettivi (per l'Anticorruzione)
- Manuale Sistema Gestione Anti Corruzione
- Procedure e Istruzioni Operative
- Moduli e documenti di supporto

I protocolli di seguito illustrati, introdotti contestualmente all'adozione del Modello 231/01, sono pertanto di carattere cautelativo e sono volti al monitoraggio delle procedure e delle prassi già in atto.

4.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di commesse

4.1.1 Partecipazione a Bandi di Gara indetti dalla Pubblica Amministrazione

Cer Power partecipa a Bandi di Gara indetti dalla Pubblica Amministrazione per l'aggiudicazione di commesse di fornitura di manufatti stampati in materiali plastici, termoplastici e tecnopolimeri, di prodotti stampati a caldo e a freddo in ottone, ferro ed in rame, lavorazioni di carpenteria metallica e manufatti con rivestimenti galvanici.

Per l'ottenimento delle commesse, pertanto, Cer Power potrebbe incorrere nei reati di Turbata libertà degli incanti e Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nei confronti della Stazione Appaltante.

A presidio di tali rischi Cer Power adotta il protocollo specifico "Partecipazione a Bandi di Gara indetti dalla PA".

Per la corrispondenza in arrivo relativa a contestazioni, richieste di informazioni ed ogni altro adempimento relativo alla partecipazione alle Gare indette dalla PA si osservano i principi di comportamento contenuti nel protocollo "Ispezioni delle Autorità di Pubblica Amministrazione".

4.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni amministrative

4.2.1 Licenze/autorizzazioni relative agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali

Le Autorizzazioni amministrative richieste da Cer Power alla Pubblica Amministrazione sono quasi esclusivamente riferibili agli impianti. Tra le principali ricordiamo quelle relative agli scarichi, emissioni in atmosfera, trattamento rifiuti, nulla osta in materia di impatto acustico, etc.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con la P.A., Cer Power può incorrere nei reati di truffa in danno dello Stato attraverso false attestazioni, raggiri tali da indurre in errore la P.A. al fine di ottenere licenze/autorizzazione altrimenti non dovute, corruzione e concussione.

A presidio di tale rischio Cer Power adotta il protocollo specifico "Gestione di Autorizzazioni, Permessi e Concessioni". Inoltre i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono disciplinati nel protocollo "Rapporti con Autorità di Vigilanza".

Per la corrispondenza in arrivo relativa a contestazioni, richieste di informazioni ed ogni altro adempimento relativo alla richiesta di licenze ed autorizzazioni si osservano i principi di comportamento contenuti nel protocollo "Ispezioni delle Autorità di Pubblica Amministrazione".

4.3 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di contributi pubblici

4.3.1 Contributi pubblici per investimenti

Cer Power è da anni impegnata nel continuo miglioramento del processo produttivo. In tale ambito la Società ha richiesto ed ottenuto contributi pubblici per gli investimenti realizzati.

Per l'ottenimento/utilizzo di contributi pubblici, pertanto, Cer Power potrebbe incorrere nei reati di indebita percezione e/o malversazione di contributi pubblici a danno dello Stato.

A presidio di tali rischi Cer Power adotta il protocollo specifico "Richiesta e Gestione di contributi pubblici e finanziamenti agevolati".

Per la corrispondenza in arrivo relativa a contestazioni, richieste di informazioni ed ogni altro adempimento relativo alla richiesta di contributi pubblici e/o finanziamenti agevolati si osservano i principi di comportamento contenuti nel protocollo "Ispezioni delle Autorità di Pubblica Amministrazione".

4.4 Gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali per verifiche/ispezioni inerenti la conformità a leggi

La compliance a norme e regolamenti in materia previdenziale e fiscale, nonché l'adozione delle specifiche misure previste dal legislatore a tutela dell'interesse pubblico (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc.), costituiscono una policy generale di Cer Power indipendentemente dalle previsioni del Decreto 231/01.

Eventuali eccezioni agli obblighi previsti dalle norme e regolamenti (ad esclusione di quelli relativi alla sicurezza sul lavoro – vedi “Sezione C” della Parte Speciale) non rilevano attualmente ai sensi del D. Lgs. 231/01, ma sono di seguito considerate in quanto possibile oggetto di contestazioni da parte della P.A.

In tale ottica infatti esse configurano, in relazione alla loro gravità, aree a rischio di reato (concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) commesso in sede di verifiche ispettive da parte di PU, al fine di evitare o attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia.

Nella gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali per verifiche/ispezioni Cer Power osserva i principi di comportamento contenuti nei protocolli “Rapporti con Autorità di Vigilanza” e “Ispezioni delle Autorità di Pubblica Amministrazione”.

4.5 Privacy, sicurezza sul lavoro ed adempimenti fiscali e previdenziali

Durante le visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali relative alla verifica della compliance a norme e regolamenti su privacy, sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali e previdenziali, la Società può incorrere nei reati di concussione e corruzione al fine di evitare od attenuare l'irrogazione di provvedimenti e di sanzioni in caso di rilievi di non conformità.

Posto che la compliance a norme e regolamenti costituisce un tratto caratterizzante di Cer Power, a maggior garanzia dei presidi di linea adottati (individuazione dei responsabili identificati dalle deliberazioni relative a privacy, sicurezza sul lavoro ecc.), la stessa adotta specifiche procedure che riguardano in particolar modo:

- a) per la privacy, relativamente alla verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo in essere per assicurare la tutela dei diritti garantiti dalla legge, adotta gli adempimenti previsti dalla normativa
- b) per la sicurezza, il monitoraggio degli incidenti sul lavoro, di eventuali segnalazioni interne e di contestazioni mosse nei confronti dell'azienda, la funzionalità dei sistemi e delle strutture in essere, l'adeguatezza di questi relativamente alle ristrutturazioni, ai nuovi processi operativi, ai nuovi ambienti e locali utilizzati si rimanda a quanto descritto alla **Sezione C**);
- c) per gli adempimenti fiscali e previdenziali, si rimanda a quanto descritto alla **Sezione H**, in merito ai reati tributari.

4.6 Gestione del precontenzioso

Si collocano in questo ambito tutte quelle attività svolte in ottemperanza a norme generali, tra le quali sono considerate sensibili quelle che, suscettibili di inadempimenti, possono per ciò stesso generare un precontenzioso, il quale a sua volta comporta un potenziale rischio di corruzione di pubblici ufficiali in fase di verifica al fine di evitare od attenuare l'irrogazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalla disciplina in materia in caso di rilievi di non conformità.

Si precisa che per precontenzioso si intende la constatazione da parte di un Responsabile di funzione competente, mediante atto informato interno e sulla base di circostanze oggettive (natura delle informazioni assunte, ispezioni, verbali di accertamento, notifiche, diffide ed ogni altro atto preliminare di indagine da parte di Pubblico Ufficiale o Pubblica Amministrazione in generale) della ragionevole certezza che l'iter possa sfociare in provvedimenti sanzionatori, nell'avvio di procedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della Società o del personale aventi una rilevanza economica potenziale significativa.

Pertanto si considerano a rischio, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- i rapporti con i Pubblici Ufficiali in sede di ispezione, contestazione e accertamenti per gli aspetti che riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la sicurezza e l'igiene sul lavoro (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
 - i trattamenti previdenziali e il lavoro in generale (es: categorie protette, assunzioni agevolate, ecc.);
 - dichiarazioni dei redditi o sostituti di imposta o altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
 - la normativa in materia ambientale (ASL ecc.)
- il trattamento della posta sensibile "in entrata"¹ e "in uscita"².

Sulla base di circostanze oggettive, valutando la ragionevole certezza che ci siano i presupposti, il Responsabile della funzione operativa o il referente interno è tenuto a constatare lo stato di **precontenzioso** e a darne tempestiva comunicazione alla Direzione competente, predisponendo una relazione scritta relativamente a tutti i potenziali elementi rilevanti che hanno influenzato tale decisione e istruendo un apposito fascicolo contenente la documentazione relativa alla gestione del precontenzioso ed i rapporti intrattenuti in merito con la Pubblica Amministrazione competente in materia.

Ad ulteriore presidio dalla commissione dei reati identificati in precedenza si osserveranno le regole contenute nel protocollo "Ispezioni delle Autorità di Pubblica Amministrazione".

4.7 Gestione del contenzioso

Nel caso in cui la vertenza non venga definita, si procede ad attivare l'iter per il **contenzioso** in giudizio, nell'ambito del quale possono realizzarsi possibili fattispecie di corruzione o corruzione in atti giudiziari al fine del raggiungimento dell'esito favorevole del giudizio stesso.

Nella gestione del contenzioso la Società, al fine di scongiurare il rischio di corruzione in atti giudiziari, adotta i seguenti comportamenti generali e specifici:

a) i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Società si astengono da:

¹ Qualunque comunicazione in arrivo dalla Pubblica Amministrazione che implichi un comportamento attivo da parte della Società in termini informativi, operativi, oblativi, attestativi che, ove non messo in atto, può innescare l'insorgere di provvedimenti, diffide ad adempiere o precontenziosi.

² Qualunque comunicazione in uscita che impegna la Società in quanto controparte inadempiente (o presunta tale) a norme istituzionali (Inps, Inpdai, Ministero delle Finanze, ecc) e/o a adempimenti commerciali con controparti pubbliche ed in ogni caso qualunque risposta alla posta sensibile ricevuta.

- dare o promettere denaro o altre utilità a pubblici funzionari o ad incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati in modo da influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie non rispondenti al vero;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta illecita idonea a favorire o danneggiare una parte nel processo;
- promuovere, assecondare o tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una qualsiasi irregolarità o distorsione nelle fasi processuali.

b) l'Amministratore Unico riceve la notifica, lo scansiona e la invia all'avvocato per la sua gestione, tenendo aggiornato periodicamente l'Odv sullo status dei contenziosi e segnala le cause chiuse con sentenza definitiva.

5. Gestione delle attività strumentali alla commissione dei reati di corruzione, concussione e induzione indebita

Al fine di prevenire eventuali fenomeni di cui sopra si adottano i seguenti **standard**:

Gestione delle risorse finanziarie

Per i pagamenti vige la separazione di responsabilità tra chi ordina un bene o un servizio e chi autorizza il pagamento, il divieto di autorizzare un pagamento non supportato da adeguata documentazione, il divieto di effettuare pagamenti per cassa al di sopra dei limiti di legge, la centralizzazione di tutti i pagamenti, la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento, il divieto di effettuare cambi di assegni o altri titoli di credito.

Gli incassi riguardano principalmente incassi dai clienti ed avvengono per la quasi totalità tramite bonifici.

Affidamento di incarichi di consulenza

Al fine di limitare il rischio di utilizzo dei consulenti quali strumento di corruzione si adottano i seguenti presidi:

- è autorizzato a stipulare contratti di consulenza l'Amministratore Unico o altri soggetti da questi delegati;
- i contratti tra Cer Power e i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- i contratti con i consulenti o con i Partners devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto

231/01 e delle sue implicazioni per Cer Power di impegnarsi rispetto alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società.

Assunzioni del personale

Nel processo di selezione ed assunzione si osserveranno le seguenti regole:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae (ad es. società di head-hunting e recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne, concorsi, ecc.);
- “validazione” di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte della funzione per la quale viene effettuata la selezione.

Acquisti di beni e servizi

Gli acquisti di beni e servizi sono seguiti dal Resp. Ufficio Acquisti che li effettua nel rispetto della relativa procedura di qualità (FL 05 – Gestione Approvvigionamenti) e delle deleghe attribuite.

Tutti gli acquisti sono formalizzati, tutte le fatture sono siglate da chi ha disposto l'acquisto di beni/servizi e il pagamento è autorizzato dall'Amministratore Unico.

Omaggi e regalie

Come indicato nel Codice Etico, parte integrante del Modello, il processo prevede che in nessun caso, neanche in occasione di particolari ricorrenze, è consentito offrire o corrispondere indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, a soggetti che con i quali si intrattengono rapporti connessi con l'espletamento del proprio rapporto di lavoro con Cer Power, nell'intento di favorire illecitamente la stessa.

Allo stesso modo non è possibile accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico da soggetti con i quali si intrattengono rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro dipendente.

Per valore più che simbolico viene definito l'equivalente di un valore monetario non superiore ad Euro 200,00. Ogni attribuzione superiore al limite fissato deve essere autorizzata dall'Amministratore Unico e con rintracciabilità della persona fruitrice.

Sezione "B": Art. 25 ter del Decreto 231/01

REATI SOCIETARI

Premessa

La presente Sezione della Parte Speciale dedicata ai reati societari, è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminose rilevanti;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 ter del Decreto, delle aree esposte ai rischi di reato e l'analisi dei rischi correlati alla realtà aziendale.
2. **Aree sensibili e processi a rischio;** identifica sinteticamente le attività a rischio nell'ambito dell'organizzazione e dell'attività aziendale in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del Decreto.
3. **Ruoli e responsabilità interne;** individua le posizioni di garanzia ex art. 40 co. 2 c.p.³, nonché i ruoli e le responsabilità organizzative interne e quelli derivanti dall'art. 7 del decreto in materia di direzione e vigilanza.
4. **Protocolli adottati ex art. 6 comma 2 b del decreto;** stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dall'art. 25 ter del Decreto con un commento preliminare rispetto al rischio intrinseco connesso alla realtà di Cer Power.

1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

I reati previsti dagli articoli 2621 e 2622 c.c. sono reati propri: conseguentemente, per la loro configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge, ovvero Consiglieri, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori. E' possibile, tuttavia, che le falsità o le dolose omissioni di informazioni siano poste in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali o da soggetti a loro sottoposti.

Il rischio che nelle relazioni o altre comunicazioni sociali gli amministratori, dolosamente, esponcano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettano informazioni rilevanti in modo da indurre in errore i destinatari dell'informativa, procurando così pro tempore un vantaggio per sé o per la Società, è intrinsecamente elevato in tutte le imprese. Atteso che il Collegio Sindacale e gli Amministratori assumono una posizione di garanzia tanto in sede consiliare che assembleare, sono stati predisposti i relativi protocolli cautelativi.

³ "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di prevenire equivale a cagionarlo"

1.2 I reati relativi alle operazioni sul capitale

I reati previsti dagli artt. 2626 (Indebita restituzione dei conferimenti), 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), 2629 (Operazioni in pregiudizio dei creditori, quali riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni) c.c. sono collocati nel codice civile sotto il titolo degli illeciti commessi dagli amministratori e pertanto anche in questi casi nessun dubbio si pone in merito ai soggetti che possano metterli in atto, alle modalità di consumazione e, segnatamente, ai procedimenti e ai processi nell'ambito dei quali gli stessi possono consumarsi.

Del pari, neanche le restanti fattispecie di reato (Formazione fittizia del capitale art. 2632; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2633 c.c.) la cui responsabilità incombe oltre che sugli amministratori anche sui soci, comportano grandi difficoltà interpretative in relazione alle condotte penalmente sanzionate, ai soggetti qualificati per la loro commissione e ai processi e procedimenti di riferimento implicitamente identificati dal Legislatore.

Quanto al rischio concreto di loro commissione, si è assunto quanto segue:

a) Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627) - Illecite operazioni sul capitale della controllante (art.2628)

La compagine societaria di Cer Power è tale da considerare tale rischio residuale.

b) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

I casi previsti dall'art. 2629 a tutela dei creditori sono due: riduzione del capitale e fusione e scissione. Mentre la prima fattispecie si considera a rischio residuale per la Cer Power, le seconde rappresentano per loro natura intrinseca potenziali aree di rischio meritevoli di particolare attenzione.

Le restanti fattispecie di reato sul capitale (Formazione fittizia del capitale art. 2632; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2633 c.c.) non comportano grandi difficoltà interpretative in relazione alle condotte penalmente sanzionate, chiaramente delineate dal Legislatore.

1.3 Il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Per quanto concerne il reato di *Illecita influenza sull'assemblea* (art.2636 c.c.), all'ipotesi specifica in cui il soggetto interessato presenti all'assemblea atti o documenti falsi o non completi, così incidendo sulla formazione della maggioranza, allo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, si associano tutte le altre ipotesi inerenti la costituzione, la legittimazione all'accesso in assemblea e l'alterazione del processo di voto e delle proclamazione dei risultati.

Il rischio di reato non è stato preso in considerazione.

1.4 I reati relativi al controllo di legge

Le fattispecie del reato di *Impedito controllo* (art. 2625 c.c. ed art 29 D.lgs 39 del 2010) e quelle di *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art.2638 c.c.) puniscono rispettivamente:

- ❖ gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione e non pongono alcun dubbio interpretativo in relazione ai soggetti "qualificati" alla sua commissione.
- ❖ gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società soggette per legge alle autorità pubbliche o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche preposte, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, ovvero, allo stesso fine, occultano anche con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima; nessun dubbio si pone pertanto in merito ai soggetti *qualificati*.

Quanto al rischio concreto di commissione e ai processi/procedimenti nell'ambito dei quali questi possono consumarsi, si è ritenuto che:

a) è escluso che il reato d'impedito controllo, teoricamente possibile nel contesto delle verifiche di qualunque dei soggetti deputati a norma di legge, possa attuarsi nei confronti del Collegio Sindacale in relazione agli ampi poteri a questi conferiti dalla legge e dallo statuto,

1.5 Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di Corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

Successivamente, il Decreto legislativo 15 marzo 2017, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, ha riformato la fattispecie ampliando la platea dei soggetti attivi, aumentando la cornice sanzionatoria, con l'aggiunta delle sanzioni interdittive a carico dell'ente, e introducendo il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

Infine, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha eliminato dalle fattispecie di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati il regime di procedibilità a querela della persona offesa precedentemente previsto, abrogando il quinto comma dell'art. 2635 c.c. ed il terzo comma dell'art. 2635 bis c.c.

La caratteristica fondamentale della corruzione tra privati, così come introdotta dal legislatore italiano, con la L. 190/2012 e poi successivamente con il D.Lgs. 38/2017, è che il reato in esame

deve consumarsi nel contesto non già di una pratica sociale qualsiasi, ma nell'ambito di un'attività commerciale, nell'esercizio di attività imprenditoriali, in una transazione economica.

Necessario presupposto di una corruzione è l'esistenza di un soggetto legittimato alla corruzione passiva: non chiunque può essere corrotto, ma solo chi riveste un ruolo all'interno di una pratica sociale organizzata – trattandosi pertanto di un reato proprio – in quanto affidatario di certi compiti e quindi titolare di certi poteri e di connessi doveri (c.d. relazione di agenzia).

Nella corruzione privata, dunque, sono ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l'osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipulare un contratto d'acquisto o effettuare servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio privato. Si ricomprendono poi, con l'art. 2635 bis c.c., anche tutte quelle condotte finalizzate all'istigazione alla corruzione tra privati.

2. Aree sensibili e processi a rischio

Le aree sensibili sono stabilite specificamente dal Decreto che nell'introdurre i reati societari sanzionabili già identifica processi e attività considerate tutte astrattamente a rischio. L'analisi dei rischi è stata attuata in relazione alla natura e caratteristiche della Società e con riferimento alle attività, ai processi decisionali, ai controlli interni, ai presidi istituzionali e procedurali, alle possibili modalità di commissione, ai momenti deliberativi nell'ambito dei quali può essere consumato il reato, nonché alle posizioni di garanzia definite dalla norma.

Agli esiti dell'analisi dei rischi con riferimento alle caratteristiche societarie e operative è emerso quanto segue:

<i>Aree, attività e processi sensibili</i>	<i>Fattispecie di reato possibili</i>
Formazione, redazione e approvazione del bilancio	False comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.
Attività sociale	Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c.

Nel contesto di adozione del Modello di controllo 231/01, al fine di creare adeguati presidi preventivi alla commissione dei reati, Cer Power adotta i principi ed applica le regole e i protocolli generali di seguito descritti per ciascuna delle aree sensibili identificate.

3. Presidi interni

Considerato il modello di governance adottato, nonché le norme di legge di riferimento, le previsioni dello Statuto Sociale, il sistema delle deleghe in atto, i processi/attività nell'ambito dei quali potrebbero consumarsi i reati in oggetto, i presidi interni a prevenzione dei reati sono i seguenti:

- a) L'Amministratore Unico;
- b) Il Responsabile dello Studio di Consulenza amministrativo – fiscale;
- c) Il Revisore Legale.

4. Attività a rischio, responsabilità interne e protocolli

4.1 Falso in bilancio

Nella best practice dei Modelli 231/01 il reato di falso in bilancio è convenzionalmente considerato ad alto rischio, pertanto benché nell'ambito di Cer Power non esistano precedenti in materia, si è ritenuto necessario adottare i seguenti protocolli.

4.1.1 Sistema di deleghe e poteri in materia amministrativo contabile

E' compito dell'Amministratore Unico dotare Cer Power di una struttura organizzativa in materia amministrativo contabile congruente con le dimensioni e con l'attività aziendale. In Cer Power la contabilità è stata esternalizzata ad uno Studio di Consulenza amministrativo e fiscale che è responsabile della corretta tenuta della contabilità, all'espletamento degli adempimenti fiscali ed alla predisposizione del bilancio secondo corretti principi contabili, comunicando con continuità con l'Amministratore Unico.

E' necessario pertanto che:

- a) Siano definite con chiarezza i compiti e le responsabilità di alimentazione del sistema amministrativo contabile;
- b) il sistema consenta la verificabilità di tutte le scritture contabili con accesso alla documentazione originale che le ha generate.

4.1.2 Applicazione del principio di corresponsabilità

La veridicità, correttezza e completezza delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria configura attribuzione di responsabilità, oltre che nei confronti degli organi delegati e di controllo, nei confronti di qualunque soggetto che generi rilevazioni contabili o sia in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio, quali, a titolo di esempio:

- l'Amministratore Unico per quanto attiene la correttezza dei processi e delle elaborazioni informatiche e l'integrità dei dati
- le Direzioni e le funzioni direttamente coinvolte nelle registrazioni contabili per quanto attiene la completezza e correttezza delle operazioni di competenza
- le Direzioni e funzioni comunque in possesso di informazioni necessarie alla completa e corretta rappresentazione del bilancio

Ne consegue un obbligo generale di riferire tempestivamente e periodicamente all'Amministratore Unico ogni notizia necessaria alla corretta rappresentazione di bilancio ovvero, ogni notizia relativa a distorsioni informative od omissioni contenute nello stesso. A tale

riguardo si richiama lo specifico protocollo adottato dalla Società che ha per oggetto la Formazione ed Approvazione del Bilancio d'esercizio e delle situazioni infrannuali "Gestione della contabilità e formazione del bilancio".

4.1.3 Chiusure contabili

Compete all'Amministratore Unico, di concerto con il Responsabile dello Studio di Consulenza, l'obbligo di predisporre annualmente i calendari di chiusura dei processi contabili di ciascuna funzione (magazzino, personale, commerciale, ecc.) e le relative modalità, nonché le procedure e la tempistica da adottarsi per l'elaborazione delle informazioni contabili e delle altre informazioni integrative necessarie all'elaborazione del bilancio civilistico.

Particolare enfasi deve inoltre essere posta nell'individuazione dei soggetti interni o esterni a Cer Power che a vario e legittimo titolo detengono *informazioni sensibili* necessarie a una corretta redazione del bilancio quali, a titolo esemplificativo:

- soggetti interni ed esterni, professionisti, consulenti e terzi in genere che detengono informazioni rilevanti per lo stanziamento a fondi di rischio quali cause legali in corso, rischi di credito, avvio di procedure concorsuali nei confronti della clientela, accertamenti fiscali ecc.
- soggetti interni ed esterni, professionisti, consulenti e terzi in genere che detengono informazioni rilevanti per la contabilizzazione di eventi individuali significativi quali, acquisti o vendite immobiliari, esiti di cause legali o accertamenti fiscali, esiti di procedure concorsuali riguardanti la clientela, rimborsi assicurativi, ecc.
- direzioni/funzioni che detengono informazioni extracontabili significative quali giacenze di magazzino, stati di avanzamento lavori, impegni e garanzie nei confronti di terzi, ecc.
- direzioni/funzioni che attuano processi di stima di poste contabili significative
- direzioni/funzioni che detengono informazioni relative ad eventi successivi alla chiusura del bilancio e che possono influenzare la veridicità e completezza del bilancio
- banche, intermediari finanziari e consulenti incaricati di svolgere operazioni a termine o comunque ancora aperte alla data di bilancio
- società controllate e collegate per ogni dato o informazione necessaria nell'ottica di quanto sopra.

E' fatto obbligo a tutti i destinatari allegare alle informazioni e alla documentazione ritenuta di pertinenza una attestazione in merito alla veridicità e completezza di quanto rappresentato.

4.1.4 Processo di bilancio

A presidio della correttezza della veridicità e completezza del bilancio sociale, Cer Power adotta la procedura "Gestione della contabilità e formazione del bilancio" che, conformemente alla migliore prassi si articola su:

- linee guida generali in merito alle regole di condotta e ai comportamenti che le Funzioni interessate alla formazione di bilancio devono rispettare al fine di assicurare

l'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

- mappatura, definizione e regolamentazione dei processi amministrativo-contabili e delle attività rilevanti ai fini delle registrazioni e delle elaborazioni dei dati contabili nonché delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio
- attestazioni della veridicità delle poste di bilancio più significative originate da altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, contenziosi in corso.

4.1.5 Conformità al quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento per la redazione del bilancio è costituito dalle norme dettate dal codice civile, dai principi contabili elaborati dalla professione e dalle norme in materia fiscale.

Compete all'Amministratore Unico identificare per tempo e rappresentare eventuali incertezze o carenze di riferimento in merito alla predisposizione della bozza di bilancio e se del caso discuterne preventivamente con il Revisore legale.

4.1.6 Gestione delle attività e delle informazioni sensibili

L'identificazione delle direzioni, funzioni, professionisti che detengono le cosiddette informazioni *sensibili* (per es. quelle rilevanti per lo stanziamento a fondi di rischio quali cause legali in corso, rischi di credito, accertamenti fiscali, quelle extracontabili significative quali giacenze di magazzino, stati di avanzamento lavori ecc.) è specificata nel protocollo "Gestione della contabilità e formazione del bilancio".

* * *

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente verifiche di compliance in merito alle procedure elencate.

4.2 Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati

Nell'ambito della valutazione del rischio di Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati, le attività negoziali di Cer Power considerate a rischio, allo stato di aggiornamento del presente Modello, risultano essere le seguenti:

1. La gestione di accordi commerciali con partner, clienti e agenti;
2. gli incarichi di consulenza;
3. gli acquisti di beni e servizi;
4. la gestione delle risorse finanziarie;
5. le assunzioni del personale.

Nella disamina dei presidi in essere per scongiurare i rischi di commissione dei reati in oggetto, si dà atto che Cer Power è da anni sensibile alla implementazione di Sistemi di Gestione per meglio codificare ruoli e ambiti di responsabilità nella gestione del proprio business. In

particolare, attraverso l'adozione del Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016 Cer Power ha affrontato le seguenti tematiche, in relazione alle attività dell'organizzazione:

- Corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;
- Corruzione da parte dell'organizzazione;
- Corruzione da parte di personale dell'organizzazione che agisce per conto dell'organizzazione o a suo vantaggio;
- Corruzione da parte dei "business associates" (soggetti esterni con i quali l'organizzazione ha, o prevede di stabilire, una qualunque forma di relazione d'affari) che agiscono per conto dell'organizzazione o a suo vantaggio;
- Corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- Corruzione di business associates dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
- Corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata attraverso o da una terza parte).

Il Sistema di Gestione UNI ISO 37001:2016 adottato da Cer Power e le relative procedure operative (cui si rimanda per una più approfondita disamina) stabiliscono i requisiti e forniscono una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare l'organizzazione per prevenire, rilevare e rispondere alla corruzione e rispettare le leggi anti-corruzione ed altri impegni volontari applicabili alle sue attività.

Il Sistema di Gestione si basa su uno schema strutturato e gestito secondo regole interne che il **RSGAC** (Responsabile del sistema di Gestione Anti Corruzione) ha sottoposto all'approvazione della Alta Direzione. Ogni Documento ha una sua specificità e una precisa importanza applicativa e viene utilizzato dalle Funzioni sulla base di reali necessità operative.

Il Sistema è strutturato secondo le seguenti tipologie di Documenti:

- Politica e Obiettivi (per l'Anticorruzione)
- Manuale Sistema Gestione Anti Corruzione
- Procedure e Istruzioni Operative
- Moduli e documenti di supporto

Il protocollo di seguito illustrato, introdotto contestualmente all'adozione del Modello 231/01, è pertanto di carattere cautelativo e volto al monitoraggio delle procedure e delle prassi già in atto.

Gestione accordi commerciali con partner, clienti e agenti

La Gestione di accordi commerciali con Partner, clienti e/o agenti è improntata alla correttezza e trasparenza dei rapporti e dei comportamenti di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione degli accordi commerciali. In particolare, nel caso di acquisizione di nuovi clienti, la struttura commerciale effettua una attività di due-diligence preliminare in merito alla condizione economico-patrimoniale e finanziaria della controparte, la quale prevede anche la verifica della presenza della controparte in liste sospette (c.d. black list). Tale ultima attività di verifica è svolta

CER POWER S.r.l.

anche periodicamente e laddove dovesse dare riscontro positivo, la Società procede con l'interruzione delle forniture.

Nel rapporto con gli agenti ed i partner esteri, l'Amministratore Unico deve dotarsi di specifici strumenti di controllo e monitoraggio dell'attività e della professionalità attuata dagli stessi agenti nella loro attività per conto di Cer Power.

Per quanto riguarda i punti 2., 3., 4., e 5. si osserveranno i protocolli di cui alla **Sezione A.**

Sezione “C”: Art. 25 septies del Decreto 231/01
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Cer Power Srl. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”. In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Cer Power i seguenti reati:

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Identificazione delle attività a rischio di reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabilimenti aziendali dal personale della Società;
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento ai contratti di appalto d'opera o di somministrazione ex art. 26 per esecuzione lavori e all'operatività nei cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV.

Principi generali di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità produttive, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche attraverso la Politica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro facente parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 45001/2018.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza. In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") della Società;
- al Datore di Lavoro, ed alle figure coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e.g. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la

Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;

- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 45001/2018:

- diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro.
- eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;

- valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e best practice affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli:
 - (a) - 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del preposto/dirigente;
 - (b) - 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report semestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione;
- effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare

comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;

- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Atteso che il complesso delle misure adottate è conforme a quanto prescritto dal T.U., l'OdV monitora l'adempimento degli obblighi riportati nei paragrafi precedenti.

Al fine di realizzare gli obiettivi di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro i diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione c.d. di *primo livello* – il DL, il RSPP, il medico competente, il RLS e tutti gli altri soggetti indicati dalla normativa in quanto dotati di potere impeditivo - si raccordano con l'OdV incaricato del controllo c.d. di *secondo livello*.

In particolare, con periodicità almeno semestrale, ciascuno dei soggetti a seconda delle proprie competenze, trasmette all'OdV un report contenente:

- ♦ informazioni su infortuni verificatisi, distinti per gravità, con l'indicazione delle relative cause, dell'area aziendale di appartenenza del lavoratore e delle principali azioni correttive attuate;
- ♦ indici di frequenza e di gravità degli infortuni suddivisi per Funzioni aziendali;
- ♦ esiti delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza (ASL, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, ecc.) sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;

In Particolare alle ispezioni giudiziarie e amministrative (es. relative al D. Lgs. 81/2008, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente

informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della funzione aziendale di volta in volta interessata.

- ♦ esiti delle attività di monitoraggio in materia di sicurezza sul lavoro o che possono avere un impatto sulle principali attività a rischio.

Il RSPP trasmette quando ritiene necessario e almeno una volta all'anno all'OdV un report avente ad oggetto:

- ♦ variazioni nel sistema di deleghe conferite in materia di sicurezza
- ♦ variazioni organizzative ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello
- ♦ variazioni nella gestione di fatto delle attività, ritenute tali da incidere sull'efficacia del Modello
- ♦ data e contenuti degli interventi formativi
- ♦ le date delle riunioni tenute con il RLS, gli addetti del SPP e il medico competente
- ♦ le date degli aggiornamenti del DVR
- ♦ gli esiti delle ispezioni interne per la verifica del rispetto della normativa
- ♦ la situazione riepilogativa degli infortuni sul lavoro e delle eventuali iniziative intraprese per la loro prevenzione

Le informazioni di cui sopra possono essere fornite all'OdV anche mediante gli strumenti operativi del SGI come i Riesami della Direzione, l'esito degli Audit di Sistema interni ed esterni.

Devono essere fornite con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché di quelle relative alle norme generali e specifiche del T.U. affinché l'OdV possa trasmetterle all'organo dirigente che avrà il compito di convocare il SPP e, ricorrendone le condizioni, promuovere le riunioni di cui all'art. 35 co.4.

Ai fini del controllo dell'effettuazione di quanto stabilito ai punti precedenti potranno essere condotte specifiche attività di Audit di Modello, effettuate internamente alla Società CER POWER Srl, con la collaborazione di soggetti aziendali competenti o di soggetti terzi / consulenti esterni. Tali attività di Audit di Modello potranno essere condotte in base a procedure specifiche. Dalle attività di audit potranno derivare azioni correttive o di prevenzione.

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro potrà essere sanzionato in via disciplinare, previa segnalazione da parte dell'OdV, all'organo dirigente, secondo quanto indicato nella parte generale del presente Modello.

Sezione “D”: Art. 25 octies del D. Lgs. 231/01

**REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA**

1. Descrizione della tipologia dei reati

La presente sezione della parte speciale è dedicata alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter-1 e 512-bis del codice penale).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Autoriciclaggio (art 648 ter-1 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Trasferimento fraudolento di valori (art 512 bis c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni, o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter ovvero i delitti in materia di Riciclaggio.

2. Aree sensibili e presidi

Il D. Lgs. 231/07 (attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) ha individuato specifici soggetti (tra i quali banche, intermediari finanziari, professionisti ecc.) per il monitoraggio e gli adempimenti informativi connessi all'esercizio delle loro attività/professioni, estendendo ai sensi del D. Lgs. 231/01 la responsabilità in capo alle società.

Atteso che Cer Power non rientra per l'attività svolta nell'ambito dei soggetti destinatari del decreto di prevenzione del riciclaggio e pertanto non è tenuta ad osservare gli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela (Titolo II Capo I del decreto antiriciclaggio);
- conservazione e registrazione delle informazioni (Titolo II Capo II);
- tenuta di un archivio unico informatico (Titolo II Capo II);
- segnalazione di operazioni sospette (Titolo II Capo III);
- formazione del personale (Titolo III);

in via del tutto teorica è stata considerata la remota eventualità che Cer Power possa ricevere denaro da terzi proveniente da attività illecita, configurandosi in questo modo una teorica imputazione per i reati di riciclaggio o di reimpiego di denaro di provenienza illecita. Per la prevenzione di tali reati, la Società adotta specifiche cautele volte alla:

- **Identificazione delle controparti commerciali**, sia per le attività di *Core Business* di produzione e vendita di manufatti stampati in materiali plastici, termoplastici e tecnopolimeri, di prodotti stampati a caldo e a freddo in ottone, ferro ed in rame, lavorazioni di carpenteria metallica e manufatti con rivestimenti galvanici sia per gli acquisti di beni e servizi sia per le eventuali operazioni di vendita per dismissioni di asset. In particolare per le attività di vendita di manufatti stampati in materiali plastici, termoplastici e tecnopolimeri, di prodotti stampati a caldo e a freddo in ottone, ferro ed in rame, lavorazioni di carpenteria metallica e manufatti con rivestimenti galvanici si ritiene il rischio remoto in quanto la Società intrattiene rapporti con realtà imprenditoriali di primaria rilevanza (Enel, ENI, Società Municipalizzate) e le forniture commerciali sono disciplinate da contratti. Per quanto, invece, concerne l'attività di vendita a grossisti di materiali elettrici e/o altri operatori privati viene realizzata una verifica per individuare la presenza di eventuali indicatori di anomalia in capo al potenziale cliente. Gli indicatori di anomalia considerati al fine di contrastare i fenomeni in esame sono diversi dalle semplici anomalie contabili, riferendosi ad esempio alla sede del soggetto controparte, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa (persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte). Le attività operative connesse

all'inserimento di clienti in anagrafica sono svolte dall'Addetto alle Vendite dietro autorizzazione del Responsabile Commerciale; è sempre conservata e archiviata idonea documentazione a supporto.

- **Adozione di specifici presidi sul processo finanziario**, che in via ipotetica può essere il tramite delle fattispecie criminose in oggetto, si rinvia allo **standard** "Gestione dei flussi monetari e finanziari" descritto nella parte speciale – Sezione "A".

Poiché infine il revisore legale è soggetto destinatario degli obblighi sopra riportati, si ritiene adeguato anche il presidio relativo al rischio residuale di attività di riciclaggio con le altre controparti negoziali.

Si ritiene comunque che anche nella scongiurata ipotesi che Cer Power venga suo malgrado usata quale inconsapevole veicolo a fini criminali, sia preclusa a priori la possibilità che possa essere contestato a Cer Power l'omessa vigilanza ex d. lgs 231/07.

1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Qualsiasi notizia relativa a incassi o scambi di beni e servizi la cui provenienza dia adito a fondato sospetti di riciclaggio (art.648 bis c.p.) ovvero di impiego di danaro o beni di provenienza illecita (art.648 ter c.p.) o relativa ad acquisti la cui provenienza dia adito a fondato sospetti di ricettazione (art. 648 c.p.) ovvero di reimpiego di fonti di provenienza illecita (autoriciclaggio art.648 ter-1 c.p.), deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Sezione “E”: Art. 25 novies del Decreto 231/01

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Premessa

La presente Sezione è articolata come segue:

- ❖ **Fattispecie criminose rilevanti e rischi di reato**; contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/01, delle aree esposte ai rischi di reato (c.d. sensibili) e l'analisi e valutazione dei rischi correlati riferiti alla realtà sociale e aziendale e al settore di riferimento.
- ❖ **Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del decreto**; identifica le possibili modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Fattispecie criminose rilevanti e rischi di reato

1.1 Fattispecie e rischi di reato

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi dell'articolo del codice penale richiamato dall'art. 25 novies del Decreto.

In via preliminare, si osserva che l'articolo 377 bis c.p. (***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. Il testo del predetto articolo è il seguente: ***“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”***. Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo è rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

L'elemento psicologico del reato viene rappresentato dal **dolo specifico**, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Si tratta di un reato comune, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. Infatti, proprio su quest'ultimo punto la Suprema Corte ha, di recente, enucleato il seguente principio di diritto: ***“La fattispecie penale di cui all'art. 377 bis codice penale, costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale, a differenza della autonoma ipotesi di subornazione (rubrica ora sostituita con le parole di Intralcio alla giustizia),***

prevista dall'art. 377 codice penale, è configurabile il tentativo" (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 ottobre 2006, n. 32633).

Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa.

Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le **dichiarazioni del testimone** vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

In ultima analisi, l'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) intende garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

2. Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del decreto

L'ambito in cui può essere commesso il reato è circoscritto alle dichiarazioni rese da dipendenti, dirigenti e amministratori della Società alla autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale.

E' fatto divieto nei confronti di chiunque, usare violenza (coazione fisica o morale), minacciare, offrire e/o promettere denaro o altra utilità per raggiungere le finalità di far rendere dichiarazioni mendaci o non far rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria. È fatto obbligo altresì a chiunque sia fatto oggetto di tali azioni, riportare la circostanza alla Direzione competente e/o all'Organismo di Vigilanza. In caso di deviazioni dal suddetto protocollo si adotteranno, con la gradualità definita in relazione alla gravità dell'azione, le misure previste nel sistema disciplinare del presente Modello.

Sezione “F”: Art. 25 undecies D. Lgs. 231/01

REATI AMBIENTALI

Premessa

La presente Sezione è articolata come segue:

- ❖ **Fattispecie di reato;** contiene la descrizione delle fattispecie criminoso rilevanti richiamate dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01, delle aree esposte ai rischi di reato (c.d. sensibili) e l'analisi e valutazione dei rischi correlati riferiti alla realtà sociale e aziendale e al settore di riferimento.
- ❖ **Attività a rischio di reato e protocollo generale adottato ex art. 6 comma 2 b del decreto;** identifica le possibili modalità di commissione dei reati e stabilisce i protocolli adottati ai fini della prevenzione degli stessi, ai sensi del decreto.

1. Le Fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dagli art. 25 undecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di Cer Power S.r.l. Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di Cer Power i seguenti reati:

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

E’ altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l’inquinamento in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

CER POWER S.r.l.

E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA (ART. 137, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 152/2006)

L'art. 137, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/2006 sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 a cui si fa rinvio.

SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI (ART. 137, COMMA 5, DEL D.LGS. 152/2006)

L'art. 137, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (ART. 137 COMMA 11, PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 152/2006)

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 162/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs.

CER POWER S.r.l.

152/2006, per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all’interno di un’area privata.

GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006)

Il comma terzo dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 256, COMMA 5 DEL D.LGS. 152/2006)

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 del D.Lgs. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (ART. 256, COMMA 6 DEL D.LGS. 152/2006)

Ai sensi dell’art. 256, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lett b).

OMESSA BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL D.LGS. 152/2006)

In particolare, ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006 è in primo luogo punito chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito dell’apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006. Il reato è aggravato qualora l’inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall’art. 257, comma 2, del D.lgs. 152/2006

FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 152/2006)

CER POWER S.r.l.

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1, DEL D.LGS. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS COMMA 6, 7 E 8 DEL D.LGS. 152/2006)

L'art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

CER POWER S.r.l.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

SUPERAMENTO DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA (ART. 279 D. LGS. 152/2006)

E' sanzionato il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi previsti dal Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del D. Lgs. 152/2006.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (ART. 3 L. 549/1993)

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

Prima di analizzare i singoli reati ambientali che la Società può astrattamente commettere appare opportuno evidenziare come assumano particolare rilievo, ai fini della prevenzione della commissione dei reati in esame, i sistemi di gestione ambientale. L'adozione di sistemi di gestione ambientale e l'uso di idonee procedure di controllo appaiono strumenti necessari per prevenire la commissione di reati ambientali e per scongiurare l'affermazione di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01. La certificazione ISO 14001 di cui la Società è dotata, non assume oggi la stessa valenza probatoria ed esimente attribuita dalla legge (art. 30 D.lgs. 81/08) alle certificazioni in materia di sicurezza sul lavoro (ISO 45001:2018) ma costituisce la struttura che permette di meglio controllare i rischi cui è soggetta l'attività di impresa e mitigarne le probabilità di accadimento.

Reati ambientali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono di seguito riepilogate:

- ÷ gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati dal sito aziendale) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- ÷ gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- ÷ gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali derivanti dall'attività produttiva;
- ÷ espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;

- ÷ gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva.

Principi generali di comportamento

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 nonché della Politica Ambientale facente parte del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti UNI EN ISO 14001:2015 nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;

CER POWER S.r.l.

- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione,
- violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

- definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali ed aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;
- fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;

- non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisare le autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

Procedure di controllo

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

In particolare le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti del Sistema di Gestione ambientale conforme ai requisiti previsti dallo standard UNI EN ISO 14001:2015.

Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi

- la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita,
- le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalla norme di legge;
- i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;
- sono formalmente definite le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle vasche di

- raccolta interrata che dovessero essere eventualmente presenti all'interno dei siti produttivi;
- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
 - sono previsti strumenti normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
 - ci sono piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali.

La società adotta la politica di Qualità - Ambiente e Sicurezza. Il sistema di gestione ambientale (integrato con qualità e sicurezza), certificato da un ente terzo, è lo strumento attraverso il quale vengono gestite tutte le attività di controllo e di pianificazione necessarie ad evitare non conformità maggiori in ambito ambientale. La struttura del sistema richiede controlli e approvazioni ridondanti in modo da ridurre al minimo la possibilità che qualsivoglia attività pianificata o da pianificare sfugga al controllo.

Le procedure attinenti la gestione degli aspetti ambientali sono:

- FL 05 Gestione Approvvigionamenti
- FL 10 Gestione non conformità e reclami
- FL 11 Gestione Azioni di miglioramento
- FL 15 Gestione rifiuti
- FL 16 Gestione Aspetti Ambientali
- PA 01_1 Ambiente
- PA 02_01 Emergenze

Attraverso il sistema viene gestita anche la somministrazione periodica della formazione in materia di ambiente.

I citati presidi sono ritenuti idonei a contenere la commissione dei reati ambientali di cui all'art 25 undecies del D.Lgs 231/01.

Sistema informativo verso l'OdV

Il Responsabile Tecnico dovrà trasmettere all'OdV informazioni relative a:

- ♦ gli esiti dei controlli svolti, in caso di eccezioni riscontrate;
- ♦ i risultati delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia ambientale e i provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ♦ ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.

Sezione “G”: Art. 25 Duodecies D. Lgs 231/01
IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Premessa

La presente Sezione è dedicata ai reati relativi all'impiego di lavoratori “irregolari” ed è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminose e contesto di riferimento;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 duodecies del Decreto che potrebbero configurarsi nella realtà aziendale
2. **Presidi interni;** descrive le responsabilità interne e i presidi adottati per la prevenzione dei reati
3. **Sistema informativo verso l'OdV;** descrive le modalità di comunicazione all'organismo di vigilanza di eventuali anomalie o eccezioni.

1. Fattispecie criminose e contesto di riferimento

L'art. 25 duodecies d.lgs 231/01 relativo all'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all'art 22, comma 12 bis d.lgs 286/98 (Testo unico sull'Immigrazione) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Si riportano le seguenti norme:

❖ **Art. 22, comma 12 del d.lgs 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione, relativo al lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato).**

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

❖ **Art. 22, comma 12-bis del d.lgs 286/98.**

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre
- b. Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa

Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art 603 bis del codice civile.

❖ **Art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) comma 3.**

Tra le condizioni di particolare sfruttamento, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b) "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

* * *

La società non impiega lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, né si avvale delle prestazioni di lavoro di cittadini stranieri in Italia per turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza. Pertanto le fattispecie in oggetto appaiono irrealistiche nel contesto aziendale di riferimento. Tuttavia potrebbe accadere che per alcuni lavoratori stranieri assunti con regolare permesso di soggiorno, lo stesso non venga rinnovato nei termini di legge oppure venga revocato o annullato. Pertanto l'analisi dei rischi è stata condotta limitatamente all'attività relativa all'assunzione di lavoratori stranieri soggiornanti regolarmente in Italia.

2. Presidi

La responsabilità del reclutamento di personale è in capo all'Amministratore Unico. La procedura di assunzione del personale, ai fini della prevenzione dei reati in oggetto è stata integrata con i seguenti presidi.

2.1 Assunzione diretta di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia

Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abiliti a prestare lavoro.

Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:

- Permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo;
- Permesso di soggiorno che abiliti al lavoro e quindi di un permesso per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per assistenza minore per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (uno dei permessi sopra indicati);
- Ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e non per altri motivi.

Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare comunque il limite di 1.040 ore in un anno.

La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei casi legalmente previsti, prevede:

- la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia. Le parti del rapporto sono tenute a conservare una copia di contratto;
- l'obbligo di comunicare l'assunzione al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato- lav" e l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'ospitalità o la cessione a qualunque titolo di un'abitazione.

2.2 Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia attraverso intermediari

La società non si avvale di intermediari terzi per l'assunzione del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D.lgs 276 del 2003 (legge Biagi). In questi casi, in virtù della solidarietà tra somministratore e utilizzatore, l'organizzazione chiederà all'agenzia somministratrice evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente⁴.

3. Sistema informativo verso l'OdV

Tutta la documentazione oggetto del presente protocollo (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile e messa a disposizione dell'OdV per i controlli necessari.

A tal fine l'Amministratore Unico, con l'ausilio del Consulente del Lavoro, assicura la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e cura l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta e ricevuta, con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti all'assunzione di lavoratore straniero.

Ogni contestazione, richiesta di chiarimenti da parte delle autorità competenti o eccezione di altra natura che dovesse sorgere prima dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro deve essere comunicata tempestivamente all'OdV.

⁴ Ciò al fine della prevenzione del reato di Caporalato previsto dall'art. 603 bis del codice penale, anche se non direttamente ed interamente richiamato dal D.lgs 231/01, ad eccezione del comma 3

Sezione “H” ”: Art. 25 Quinquiesdecies D. Lgs 231/01

REATI TRIBUTARI

Premessa

La presente Sezione è dedicata ai reati tributari ed è suddivisa nelle seguenti parti:

1. **Fattispecie criminose e contesto di riferimento;** contiene la descrizione delle fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.
2. **Processi sensibili, responsabilità e protocolli;** descrive i processi sensibili e le attività a rischio in cui, avendo riguardo alla realtà aziendale, potrebbero configurarsi le fattispecie criminose rilevanti richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto, le responsabilità interne e i presidi adottati per la prevenzione dei reati.
3. **Presidi e Responsabilità interne;** descrive le funzioni responsabili delle attività a rischio e i ruoli di controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare presidi di prevenzione ed identificazione delle situazioni a rischio di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.
4. **Sistema informativo verso l'OdV;** descrive le modalità di comunicazione all'organismo di vigilanza di eventuali anomalie o eccezioni.

1. Fattispecie criminose e contesto di riferimento

Di seguito e per finalità cognitive ed esplicative si riporta una breve sintesi degli articoli richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto.

Le fattispecie di riferimento richiamate all'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 sono:

❖ **Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D. Lgs 74/2000.**

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

❖ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D. Lgs 74/2000.**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

❖ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D. Lgs. 74/2000.**

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione, l'emissione o il rilascio di più' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

❖ **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D. Lgs. 74/2000.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

❖ **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Art. 11 D. Lgs. 74/2000.**

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila . Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

* * *

2. Processi sensibili, responsabilità e protocolli

Le analisi di risk assessment condotte ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli esistenti con riferimento alle fattispecie di reato oggetto della presente sezione, non potevano prescindere dalla valutazione dell'esistenza di eventuali precedenti contenziosi in materia fiscale e/o da situazioni di rischio specifiche come di seguito indicate:

- storia della Società, con particolare riferimento all'eventuale coinvolgimento in procedimenti amministrativi o penali, verifiche o contenziosi con l'autorità fiscale, ecc.;
- indici di complessità fiscale, quali presenza di rapporti infragruppo, operazioni straordinarie, operazioni con l'estero, regimi fiscali di favore, ecc.;
- governance fiscale in essere, e, in particolare, criticità connesse all'organizzazione della funzione fiscale, al livello di regolamentazione e strutturazione del processo, ecc..

In relazione a tali aspetti la Cer Power si caratterizza come segue:

- La Società non è stata oggetto di procedimenti amministrativi di rilievo e/o penali, né vi sono precedenti di contenziosi con l'autorità fiscale;
- L'Amministratore Unico ha conseguito l'abilitazione professionale di dottore commercialista e revisore legale;
- La Società ha un ufficio amministrativo interno che collabora con il Responsabile della Società di consulenza amministrativo – fiscale che è investito delle seguenti responsabilità:
 - a) Tenuta della contabilità;
 - b) Predisposizione del bilancio di esercizio e di situazioni contabili infrannuali;
 - c) Gestione degli adempimenti fiscali;
 - d) Consulenza fiscale in materia di imposte dirette ed indirette;
 - e) Valutazione delle problematiche fiscali del bilancio di esercizio e determinazione delle imposte di competenza
 - f) Consulenza ed assistenza tributaria per operazioni di natura straordinaria.

Ciò premesso, poiché dalla disamina delle fattispecie di reato oggetto dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 emerge che i reati tributari sono potenzialmente pervasivi, per

la definizione delle attività a rischio ai fini della ipotetica commissione dei reati tributari, è stata effettuata una ricognizione analitica dei processi aziendali e delle loro ricadute amministrativo-contabili attraverso le quali si potrebbero concretizzare i reati tributari richiamati dal D.Lgs. 231/01.

All'esito dell'attività di individuazione delle aree a rischio di commissione dei reati tributari, svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, sono emersi i seguenti processi sensibili in relazione ai quali possono in via ipotetica commettersi i reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale
2. Ciclo attivo
3. Acquisto di beni e servizi
4. Gestione note spese
5. Operazioni infragruppo e/o con parti correlate
6. Operazioni straordinarie e sul capitale sociale

2.1 Tenuta della contabilità, formazione del bilancio di esercizio, gestione della fiscalità

Al Responsabile della Società di Consulenza è affidata:

- La tenuta della contabilità
- La gestione del processo di formazione del bilancio di esercizio e la predisposizione dell'informativa /reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione
- La conservazione dei registri e dei libri obbligatori
- La determinazione del carico fiscale (imposte dell'esercizio)

La Società di Consulenza dispone di risorse dedicate alla tenuta della contabilità con ruoli e responsabilità definiti nel rispetto del principio di segregazione nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo.

La Società utilizza il software TeamSystem che è un sistema di gestione della contabilità adeguato alle realtà aziendali delle dimensioni di Cer Power. Esso prevede un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili per garantirne la tracciabilità e conservazione.

Tenuta della contabilità

In merito alla tenuta della contabilità, il sistema organizzativo-contabile è strutturato per assicurare che:

- 1) venga tenuta traccia di tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e vengano archiviati in maniera completa i relativi documenti giustificativi;
- 2) vengano riscontrate le opportune evidenze a supporto dell'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (sia verso fornitori di beni che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;

- 3) venga verificato che i pagamenti siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non vengono processati documenti contabili a supporto dell'acquisto di beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;
- 4) venga verificato che l'importo effettivamente pagato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- 5) vengano periodicamente aggiornate le anagrafiche dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività.

Tale assetto organizzativo, che si basa quindi su di una interazione tra l'Addetto amministrativo – l'Amministratore Unico - l'Addetto agli Acquisti - il Responsabile Tecnico ed il Responsabile della Società di consulenza e l'utilizzo di un software di contabilità strutturato, rappresentano un valido presidio a scongiurare che possano essere:

- contabilizzate e registrate fatture per operazioni inesistenti;
- autorizzati pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso.

In particolare con riguardo alla gestione dei pagamenti di cui al suddetto punto 3), si specifica che gli Addetti della Contabilità e dell'Ufficio Acquisti e l'Amministratore Unico, ciascuno per la propria competenza, rappresentano effettivi presidi a garanzia che:

- i pagamenti siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non vengono processati documenti contabili a supporto dell'acquisto di beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;
- ogni pagamento venga effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- ogni pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, possa avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- nessun pagamento possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi).

Formazione del bilancio di esercizio

Il processo di formazione del bilancio di esercizio è caratterizzato da un complesso di attività e responsabilità in capo alle diverse Funzioni aziendali per veicolare dati, documenti ed informazioni

al Responsabile della Società di Consulenza per consentire la predisposizione del bilancio di esercizio.

Per tale motivo la Società ha approvato uno specifico protocollo in materia di formazione del bilancio per identificare le attività previste nell'ambito del processo e i relativi ruoli e responsabilità.

I Responsabili delle funzioni operative della Società, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività legate alla contabilità e alla predisposizione del Bilancio d'esercizio e situazioni infrannuali, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel documento, le previsioni di legge esistenti in materia e i Principi Contabili di riferimento applicabili.

Tutte le attività devono seguire i principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili al fine di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, nello svolgimento dei compiti assegnati, il personale aziendale deve attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- ogni operazione deve essere, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- le registrazioni contabili, ai fini civilistici, devono essere effettuate esclusivamente dalle risorse direttamente a riporto del Responsabile della Società di consulenza, nonché dal Responsabile stesso;
- la totalità delle scritture di adeguamento ai Principi Contabili deve essere condivisa con il Responsabile della Società di Consulenza;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo, da parte dei soggetti interni a tali attività preposti, è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione, così come nel corso di verifica o indagini da parte di soggetti di controllo esterni alla Società;
- tutte le Direzioni aziendali coinvolte sono responsabili della correttezza, completezza ed affidabilità delle informazioni comunicate al Responsabile della Società di Consulenza per le attività di chiusura contabile; sono, inoltre, responsabili di mantenere adeguata evidenza documentale delle elaborazioni effettuate, delle modalità di determinazione dei dati oggetto delle registrazioni contabili e dei controlli svolti sul merito di tali dati.

È inoltre fatto divieto di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società, nonché sulla sua attività;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate e/o potenzialmente privilegiate cui si ha accesso;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in Bilancio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni con dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni rilevanti imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Conservazione dei registri e dei libri obbligatori

Tutti i documenti a supporto di tali processi contabili vengono archiviati nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

2.2 Ciclo attivo

I contratti di Cer Power riguardano principalmente la fornitura di manufatti stampati in materiali plastici, termoplastici e tecnopolimeri, di prodotti stampati a caldo e a freddo in ottone, ferro ed in rame, lavorazioni di carpenteria metallica e manufatti con rivestimenti galvanici.

Il Responsabile Commerciale svolge le attività di acquisizione degli ordini e il riesame dei requisiti relativi ai servizi offerti da Cer Power allo scopo di garantire la conformità di quanto specificato nei requisiti richiesti dai clienti.

Le attività svolte sono puntualmente richiamate nella Procedura Aziendale FL 01 che descrive il Sistema di Controllo a presidio dell'intero processo di Acquisizione ordini e contratti.

Il processo di acquisizione di una commessa prevede i seguenti step:

- preventivazione e compilazione offerta o predisposizione della domanda di partecipazione al bando
- trattativa ed acquisizione ordine o aggiudicazione del bando
- riesame dei requisiti e apertura commessa
- conferma d'ordine (se necessario).

Tutto l'iter è gestito direttamente dal Responsabile Commerciale con il supporto delle risorse (ad es. commerciale e tecnico) che di volta in volta è necessario coinvolgere.

In tutte le fasi il Responsabile Commerciale deve assicurare che:

- i requisiti siano adeguatamente definiti e documentati;
- esista la capacità di soddisfare i requisiti richiesti dal cliente.

La responsabilità e l'approvazione delle offerte da inviare al Cliente è dell'Amministratore Unico.

2.3 Acquisto di beni e servizi

All'Ufficio Acquisti è affidata:

- La selezione dei fornitori;
- Il mantenimento dell'Albo Fornitori;
- La definizione delle condizioni di acquisto;
- In coordinamento con l'Amministratore Unico e le altre Funzioni/Direzioni aziendali, l'autorizzazione ai pagamenti.

Le attività svolte per il conseguimento di tali obiettivi sono puntualmente richiamate nella Procedura Aziendale FL 05 che descrive il Sistema di Controllo a presidio dell'intero processo di Approvvigionamento il quale si basa sui seguenti elementi qualificanti:

- Livelli autorizzativi definiti: Esistono livelli di approvazione dell'ordine e per la validazione del bene ricevuto o del servizio reso;
- Segregazione delle funzioni: Le diverse fasi e attività del processo sono gestite da attori diversi a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo", ed in particolare si rileva il coinvolgimento di:
 - o Un soggetto responsabile dell'acquisto;
 - o Un soggetto responsabile delle attività di registrazione e pagamento.
- Controllo e monitoraggio: Esistono modalità operative e criteri di selezione oggettivi, riscontrabili e documentabili finalizzati all'attività di scelta fra diversi offerenti.
- Tracciabilità della documentazione: Le singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), consentono la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle informazioni utilizzate.

L'Ufficio Acquisti dispone di risorse dedicate che operano sotto la supervisione e controllo dell'Amministratore Unico.

2.4 Gestione note spese

La Società ha in essere una prassi amministrativa che disciplina le modalità di presentazione e liquidazione dei rimborsi spese presentati dai dipendenti. Da tale prassi emergono con chiarezza i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo. In particolare il controllo, che viene effettuato dal Responsabile di Area, prevede il riscontro della richiesta di rimborso spese con la documentazione di supporto e conseguentemente non vengono autorizzati i pagamenti di importi che non siano supportati da idonea documentazione giustificativa. Infine, l'Addetto alla Contabilità trasmette al Consulente la documentazione per la verifica del corretto trattamento fiscale delle spese rivenienti dai rimborsi spese.

2.5 Operazioni infragruppo

La Società effettua le transazioni intercompany (acquisto/cessione di beni e servizi) nel rispetto della normativa fiscale nazionale. Per la tracciabilità delle operazioni effettuate è prevista la predisposizione e archiviazione di adeguata documentazione atta a comprovare le prestazioni rese/ricevute e la coerenza con le previsioni contrattuali applicabili.

2.6 Operazioni straordinarie e sul capitale sociale

Le operazioni straordinarie e le operazioni sul capitale sociale sono debitamente valutate ed autorizzate dagli organi sociali competenti ed effettuate ai sensi di legge e dello Statuto. A tal fine, la Società raccoglie e predispone adeguata documentazione a supporto con il coinvolgimento delle funzioni competenti e/o di consulenti esterni.

Consulenti esterni: in caso di operazioni straordinarie, la Società si affida a consulenti esterni ai fini del supporto nella gestione dei relativi adempimenti e/o dell'acquisizione di pareri o consulenze. Di tali pareri viene mantenuta adeguata traccia, anche a supporto delle motivazioni alla base delle decisioni prese in ordine a tali operazioni..

3. Presidi e Responsabilità interne

Per quanto rappresentato nella parte generale (nel capitolo sulla governance), le funzioni responsabili delle attività a rischio e i ruoli di controllo che nel loro complesso concorrono a realizzare presidi di prevenzione ed identificazione delle situazioni a rischio di reato, oltre all'Organismo di Vigilanza, sono i seguenti:

- l'Amministratore Unico;
- il Responsabile Tecnico;
- l'Addetto alla Contabilità;
- l'Addetto agli Acquisti;
- il Revisore Legale.

Sono comunque tenuti ad informare tempestivamente i diretti superiori ovvero gli organi deputati istituzionalmente al controllo tutti coloro che sono in possesso di informazioni relative al pericolo di commissione di reato o alla sua avvenuta consumazione.

4. Sistema informativo verso l'OdV

L'OdV dovrà essere oggetto di apposita informativa, attraverso gli appositi canali dedicati:

- da chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio;
- da chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione di procedure aziendali.

Più in particolare, dovrà essere trasmessa all'OdV qualsiasi informazione su operazioni che possano presentare indici di anomalia, quali per esempio:

- svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
- esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;

CER POWER S.r.l.

- conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;

Ed inoltre le seguenti circostanze:

- l'esito di eventuali audit effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;
- la notizia di eventuali ispezioni da parte delle autorità in materia contabile-finanziaria-tributaria con il relativo verbale;
- eventuali comunicazioni, provenienti dal revisore legale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Sezione “I”

Altri reati previsti nel D. lgs. 231/01

La presente sezione richiama tutti gli altri reati previsti nel Decreto 231/01 non considerati nel presente Modello in sezioni specifiche in quanto si ritiene che vi sia una residuale probabilità di accadimento in Cer Power.

Qui di seguito a titolo informativo si elencano i suddetti reati.

1. Reati nummari (art. 25 bis)
2. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
3. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater)
4. Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
5. Abusi di mercato (artt. 25 ter e sexies)
6. Reati transnazionali (art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146)
7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
8. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis)
9. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis)
10. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (25-quinquies, comma 1, lettera a),
11. Contrabbando (art 25-sexiesdecies)
12. Delitti contro il patrimonio culturale (art 25-septiesdecies)
13. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 25-duodevicies)

In ogni caso qualsiasi notizia relativa a comportamenti o fatti tali da configurare le fattispecie previste deve essere tempestivamente comunicata all'OdV.